

N. 201-833-1057-1437-1457-1495-1551-1631-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **BOTTARI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTARI ANGELA MARIA, FABBRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, SPAGNOLI, RICCI, FRACCHIA, BERLINGUER GIOVANNI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA, VIOLANTE, MANNUZZU, ONORATO, CODRIGNANI GIANCARLA, RIZZO, VAGLI MAURA, NESPOLO CARLA FEDERICA, FRANCESE ANGELA, CHIOVINI CECILIA, MARTORELLI, CANTELMI, BOGGIO, PERNICE, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BONETTI MATTINZOLI PIERA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BRANCIFORTI ROSANNA, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, COCCO MARIA, COMINATO LUCIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, LODOLINI FRANCESCA, MOLINERI ROSALBA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SARRI TRABUJO MILENA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TREBBI ALOARDI IVANNE

Presentata il 26 giugno 1979

Nuove norme a tutela della libertà sessuale.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, FORTUNA, CASALINUOVO, FELISETTI, LAGORIO, BASSANINI, RAFFAELLI MARIO, SPINI, TOCCO

Presentata il 30 ottobre 1979

Nuove norme penali in materia di violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSEMI TINA, BELUSSI ERNESTA, BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, GARAVAGLIA MARIA PIA, PICCOLI MARIA, VIETTI ANNA MARIA, CASINI, MARZOTTO CAOTORTA, BIANCO ILARIO, SANESE, PORTATADINO, CARAVITA, GAROCCHIO, ZANIBONI

Presentata il 28 novembre 1979

Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMÌ, DEL PENNINO, ROBALDO, RAVAGLIA, DUTTO, ERMELLI CUPELLI

Presentata il 26 febbraio 1980

Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d'iniziativa dei Deputati ZANONE, BIONDI, BOZZI

Presentata il 28 febbraio 1980

Nuove norme sulla tutela della libertà sessuale e sulla
irrilevanza penale della « causa d'onore »

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, TRIPODI, PIROLO, PAZZAGLIA,
VALENSISE, GREGGI, DEL DONNO**

Presentata il 12 marzo 1980

Nuove norme penali contro la violenza sessuale
e a tutela della moralità pubblica e del buon costume

D'INIZIATIVA POPOLARE

*(a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione
e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352)*

Presentata il 19 marzo 1980

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la
violenza sessuale e fisica contro la persona

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, AMADEI, NICOLAZZI, RIZZI, CUOJATI, VIZZINI

Presentata il 24 aprile 1980

Nuove norme penali in materia di violenza sessuale
contro la persona

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che viene sottoposto all'approvazione dell'Aula è frutto di lunghi anni di lavoro della Commissione giustizia.

La rilevanza e la complessità della materia in esame hanno richiesto un confronto ed un approfondimento ampi tra i diversi gruppi, tra le forze politiche e le donne e i loro movimenti.

Nella società c'è stato e c'è un dibattito vivace ed appassionato di cui la Commissione ha tenuto conto e sul quale anche l'Aula dovrà positivamente riflettere per confermare la sostanza delle scelte positive cui è pervenuto il testo ora proposto.

Il lavoro non è stato semplice né facile, intanto per la difficoltà di ricondurre a sintesi le diverse posizioni espresse dalla proposta di legge di iniziativa popolare e dalle sette di iniziativa parlamentare; in secondo luogo per sfuggire a tentazioni ideologiche pure forti in una materia come questa.

Tuttavia, nonostante in qualche momento del dibattito siano emerse valutazioni inevitabilmente differenti ed a volte divergenti, si è affermata la volontà comune di arrivare a soluzioni le migliori possibili dal punto di vista della innovazione legislativa.

A questo testo si è pervenuti con il contributo di tutti i componenti della Commissione ed esso rappresenta il superamento di iniziali opposizioni di fondo e di principio.

Sono state, infatti, accolte obiezioni e contributi significativi di grande ricchezza di idee e improntati al pluralismo delle opinioni.

Naturalmente va qui ribadito e sottolineato — perché nessuno dimentichi o sottovaluti — che la delicatezza della materia richiede di essere affrontata con grande sensibilità e fuori da schematismi ancorati

alla prassi, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Non va dimenticato che il tema della violenza sessuale ha profonde implicazioni culturali e che attraverso il superamento della normativa vigente sulla violenza sessuale passa il tentativo di far crescere una coscienza collettiva nuova come presupposto e come momento imprescindibile di rinnovamento dell'intera società.

Ecco perché il riferimento costante per ognuno di noi sono state e devono continuare ad essere, nel momento in cui prospettiamo queste possibili soluzioni legislative, le donne e i loro movimenti.

Infatti, sono esse — le donne — che hanno fatto emergere la valenza politica di tematiche quali quella della sessualità ed hanno messo in evidenza come la dimensione dell'individuo nella sua interezza — e la libertà sessuale è parte di essa — non può e non deve essere estranea alla politica, alla cultura, al diritto, alla legge.

Questi punti di riferimento ci hanno fatto operare alcune scelte importanti, di fondo, e questo orientamento dovrà ancora prevalere se vogliamo, tutti insieme, approvare una legge che non si limita a raccogliere i segnali innovatori che vengono dalla società, ma che è essa stessa strumento di impulso per un ulteriore rinnovamento, in quanto capace di far crescere valori nuovi e di abbattere vecchie barriere culturali ed ideali.

A questi principi è informato il testo approvato dalla Commissione. Le considerazioni fin qui sommariamente svolte sono state alla base delle soluzioni in esso prospettate. Questo non significa, però, che si è elaborato un testo di principi, rinunciando ad individuare strumenti tecnico-giuridici efficaci.

Tuttavia alcune considerazioni, prima di passare all'esame dettagliato dei singoli articoli, vanno fatte:

Prima di tutto va sottolineata la difficoltà di collocare una materia profondamente innovata nel corpo vecchio dell'attuale codice. Di questo limite il testo soffre e spesso cozza con visioni superate ed estranee alla sua *ratio*.

Ma altri ostacoli di diversa natura esistono: intanto, la consapevolezza che è difficile intervenire legislativamente in campi in cui lo scontro tra vecchio e nuovo è profondo, e non è solo di natura culturale, ma mistifica rapporti di potere consolidati, forme di organizzazione sociale ed economica il cui mutamento può avviare cambiamenti di fondo nella vita del paese; in secondo luogo, la difficoltà a tradurre una volta per tutte in norme giuridiche tutte le novità legate al mutamento del costume, che in quanto tali richiedono certamente grande riflessione e grande sforzo intellettuale ed anche di inventiva.

In definitiva una legge contro la violenza sessuale deve riprendere i contenuti più alti e più saldi delle conquiste di questi anni e deve affermare e difendere l'uguaglianza tra donna e uomo anche sul terreno sessuale e la pari capacità di autodeterminarsi. I processi per violenza sessuale non devono più stravolgere la realtà e non devono più riprodurre, in forme legali, l'aggressione stessa della quale si giudica.

Attraverso quali strumenti si raggiunge questo obiettivo? Il dibattito che c'è stato nel paese li ha individuati bene: la descrizione del reato, il tipo di perseguibilità, il riconoscimento di un ruolo processuale ad associazioni e movimenti, le modalità di svolgimento del processo. Il faticoso lavoro della Commissione giustizia ha tradotto in norme queste indicazioni, come emerge dall'analisi specifica dei singoli articoli del testo elaborato.

Articolo 1 (titolo e collocazione della normativa). Per la prima volta la libertà sessuale entra a pieno titolo nel codice penale come una delle libertà individuali.

La violazione di essa trova collocazione tra i delitti contro la libertà individua-

le, chiarendo così la reale natura dell'aggressione sessuale.

Articolo 2 (descrizione del reato). Nell'unica fattispecie di atti sessuali compiuti con violenza o minaccia vengono unificate le diverse e numerose ipotesi di reato; in particolare si abolisce l'anacronistica distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine violenta (attuali articoli 519 e 512 del codice penale).

Articolo 3 (violenza sessuale presunta). Viene mantenuta l'ipotesi di violenza sessuale presunta, nella quale per determinati casi si punisce il rapporto sessuale in quanto tale, anche a prescindere dall'eventuale consenso della vittima. L'ambito di applicazione di questa ipotesi, del resto prevista da tutti i codici europei, viene però limitato al rapporto sessuale con persona che non ha compiuto i quattordici anni o che non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole è il tutore o altra persona a cui il minore è in qualche modo affidato.

Viene abolito invece il divieto di rapporto sessuale con chi non è in grado di resistere a causa « delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica ». Si è ritenuto attraverso questa abolizione di salvaguardare il diritto alla sessualità dei soggetti portatori di *handicap* e dei malati di mente. Questo riconoscimento del diritto alle manifestazioni di amore è particolarmente rilevante per impedire che delicate fasce di comportamento siano considerate punibili dal codice penale e si risolvano alla fine — punendo qualsiasi persona che abbia rapporti sessuali con questi soggetti — in un disconoscimento assoluto della loro sessualità.

Viene invece prevista una aggravante specifica per i casi di violenza sessuale reale commessa nei confronti di persone « in stato di inferiorità fisica o psichica » (articolo 4).

Articolo 5 (atti sessuali consensuali tra minori). Questo articolo risponde ad una esigenza da più parti posta, in particolare dalle giovani generazioni, ed esprime un problema estremamente delicato e che come tale va affrontato.

Attualmente le manifestazioni di affetto tra adolescenti, naturalmente consensuali, rischiano di essere criminalizzate. Il permanere delle attuali ipotesi di violenza presunta perpetuerebbe queste situazioni. È parso opportuno, quindi, estromettere dall'ambito di applicazione della legge i rapporti sessuali tra giovani quasi coetanei, all'interno di una differenza di età che non superi i tre anni.

È evidente che questa è questione delicata e difficile, che ripropone il problema ampio dell'educazione sessuale dei giovani e dei rapporti tra giovani e famiglie, ma è sembrato opportuno non penalizzare i rapporti adolescenziali, che richiedono strumenti educativi ed interventi ben diversi dagli attuali ed in ogni caso soluzioni non traumatiche.

Articolo 6 (atti sessuali compiuti con abuso della qualità di pubblico ufficiale). Si è ritenuto di dover mantenere il divieto per il pubblico ufficiale di avere rapporti sessuali con una persona a lui affidata. Al mantenimento di questa fattispecie, già presente nel codice, che si configura come una violenza presunta, si è giunti tenendo presente in particolare fatti che si verificano all'interno delle attuali strutture penitenziarie.

Articolo 7 (violenza sessuale di gruppo). L'ipotesi di questa nuova fattispecie di reato è nata dalla necessità di avere norme precise rispetto alle modalità nuove con cui si è manifestata la violenza sessuale in questi anni.

La configurazione di un nuovo reato, autonomo, di violenza sessuale di gruppo, risponde a quella che da più parti è stata definita la « nuova qualità della violenza ». Con essa si dà una risposta più rigorosa ad episodi sempre più frequenti che creano particolare allarme sociale.

Articolo 8 (sequestro di persona a scopo di commettere violenza sessuale). Scomparso l'anacronistico « ratto a fine di libidine », la privazione della libertà personale per fini di violenza sessuale diventa un delitto autonomo, che si configura come una ipotesi qualificata di se-

questro di persona che, come tale, va punita a prescindere dal conseguimento dell'intento.

Articolo 9 (molestia sessuale). Particolare attenzione richiede questo articolo che descrive una contravvenzione nuova. Esso nasce dall'esigenza di non lasciare impuniti tutta una serie di comportamenti, che pur non configurandosi come violenza sessuale, nascono tuttavia dal non rispetto e riconoscimento della libertà sessuale altrui.

La collocazione di esso tra le contravvenzioni, dopo l'articolo 660 del codice penale, è utile per evitare possibili errate interpretazioni.

Deve infatti risultare chiaro che alla molestia sessuale non è riportabile nessun atto di violenza sessuale.

L'articolo 10 disciplina le pene accessorie e gli altri effetti penali.

Articolo 11 (querela). Molto si è discusso sulla perseguibilità a querela o di ufficio di questi reati. È prevalso alla fine il principio della perseguibilità di ufficio.

La soluzione non è una forzatura, perché nasce da una maturazione che c'è stata nel paese, per cui in modo nuovo oggi si pone il rapporto tra autodeterminazione del singolo ed intervento dello Stato.

La cresciuta consapevolezza della gravità di questi reati e la maggiore forza dei movimenti che esprimono gli interessi di coloro che nella esperienza sono le vittime più frequenti della violenza sessuale rende normale chiederne la repressione d'ufficio, come per qualsiasi grave delitto.

È sembrato invece opportuno salvaguardare un ambito di autodeterminazione, rispetto all'intervento repressivo indiscriminato, per quelle situazioni in cui la violenza si inserisce all'interno di un rapporto di coppia.

Articolo 12 (aspetti processuali). Di particolare interesse sono le norme processuali contenute in questo articolo, certamente destinate ad incidere, in futuro,

nel processo penale al di là dell'ambito attinente al tipo di reati per cui oggi le prevediamo, in quanto norme anticipatrici di novità che dovranno trovar posto nel nuovo codice di procedura penale.

La prima di tali norme riguarda la costituzione di associazioni o movimenti nel processo. Si è pensato ad un processo nel quale, con l'assenso della persona offesa, possa essere parte un'associazione o un movimento che abbia tra i suoi scopi la tutela degli interessi lesi ed alla quale siano attribuiti specifici poteri per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. L'associazione o il movimento ha le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ma non può chiedere il risarcimento del danno. È un modello questo che, senza forzare lo schema del processo penale, prevede una saldatura tra l'interesse collettivo e quello individuale attraverso l'assenso della parte lesa. Questa presenza esterna non altera gli equilibri processuali in quanto l'assenso può essere conferito ad una sola associazione, ma supera i vecchi schemi concettuali del processo penale ed il meccanismo improntato alla legittimazione dei soli interessi della persona offesa e di coloro che abbiano ricevuto dal delitto un danno economico.

Si è pervenuti a questa decisione partendo dalla considerazione che negli ultimi anni i movimenti, da gruppi di sostegno quali erano, hanno progressivamente assunto caratteristiche proprie e non di mero supporto di interessi soggettivi. I movimenti delle donne in particolare si sono presentati come portatori di un interesse collettivo all'affermazione di un diverso ruolo delle donne nella società. Questo interesse, che si è affermato attraverso lunghe battaglie in diversi campi del sociale, ha sviluppato una riflessione collettiva che ha colto nella violenza sessuale quell'elemento di aggressione culturale, di concezione meccanica della donna e della sessualità, che costituiscono l'espressione ed il fondamento di posizioni estremamente autoritarie. È proprio contro queste concezioni che movimenti ed associazioni hanno rivendicato un modo diverso

di essere dei rapporti interpersonali e della libertà individuale.

Queste le considerazioni che hanno fatto prevalere la tesi della giustizia — e forse della necessità — di introdurre questi nuovi soggetti nei processi per violenza sessuale.

La positività della scelta è confermata dalla introduzione nel progetto di rinnovo della delega per il nuovo codice di procedura penale, approvato dalla Commissione giustizia, di analoga norma per tutti i procedimenti penali.

Vi è poi la norma che disciplina la pubblicità del dibattimento e la deposizione della persona offesa.

È questa una norma che tende a restituire normalità al processo per violenza sessuale che ha fin qui avuto un carattere negativo di specialità consentendo che, diversamente da tutti gli altri processi, si creasse una sorta di confusione tra imputato e persona offesa.

Si vuole correggere, attraverso questa soluzione normativa, la tendenza negativa a spostare l'indagine sulla vittima, con grave pregiudizio del rispetto della sua vita privata e personale e del suo passato e con violazione del suo diritto alla libertà sessuale e sentimentale.

In definitiva, si tratta di un modo per mutare profondamente lo svolgimento di questi processi nel rispetto della dignità della vittima.

Articolo 13 (Abrogazione di norme). Tra le abrogazioni particolare attenzione merita quella dell'articolo 530 del codice penale.

Si è ritenuto che non fosse più necessario il mantenimento di questa previsione normativa in quanto i casi meritevoli di punizione trovano più opportunamente collocazione nell'ambito della violenza sessuale prevista dall'articolo 2.

Onorevoli colleghi! L'affermazione della libertà sessuale come diritto fondamentale della persona umana nella sua integrità è grande questione ideale. Essa, quindi, oltre che nei codici e nelle leggi, deve passare nel complesso corpo della so-

cietà. Questa concezione che è patrimonio prezioso delle lotte delle donne e dei loro movimenti deve diventare di tutti. È per questo che siamo consapevoli che ci sono problematiche la cui soluzione non può essere affidata solo alle leggi: il tema della libertà sessuale è tra queste. Qui l'intreccio tra innovazione legislativa e necessità di progredire sul terreno della democrazia e del costume diventa più evidente ed anche più complesso. È per questo che una nuova legge — la migliore possibile — contro la violenza sessuale non sarà suffi-

ciente a cambiare la realtà, ma solo una profonda maturazione sul fronte della società potrà prevenire e sconfiggere un fenomeno antico ed ormai drammatico. Tuttavia, è questo uno dei casi in cui si chiede alla legge ed al diritto uno sforzo più alto: e cioè quello di riprendere i contenuti delle conquiste e delle acquisizioni sociali e culturali di questi anni per aprire nuove e più profonde possibilità di cambiamento.

BOTTARI, *Relatore.*

**TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****Nuove norme
a tutela della libertà sessuale.****ART. 1.**

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è inserita la seguente sezione:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*bis*. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi ovvero con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*ter*. — (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque compie atti sessuali:

1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia.

Se il colpevole ricorre a violenza o minaccia la pena è aumentata ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quater. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso su persona in stato di inferiorità fisica o psichica ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quinquies. — (*Atti sessuali consensuali tra minori*). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, quando la differenza di età tra gli stessi non supera i tre anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-sexies. — (*Atti sessuali compiuti con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali su una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero su persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-septies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se i fatti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-sexies sono commessi da più persone riunite in con-

corso tra loro, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 609-*bis* o dal secondo comma dell'articolo 609-*ter* o dall'articolo 609-*quater* ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*octies*. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata se concorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 609-*bis* e negli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*sexies* e 609-*septies* ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 660-*bis*. — (*Molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia sessuale che ne offendono la libertà e la dignità è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Se gli atti di molestia sessuale sono compiuti nei confronti di un minore di anni quattordici, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*novies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per

alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*decies*. — (*Querela*). — Per i delitti previsti dalla presente sezione si procede d'ufficio.

È tuttavia punibile a querela della persona offesa il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* quando tra la persona offesa ed il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza, salvo che il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 609-*undecies*. — (*Costituzione di associazioni o movimenti nel processo*). — Le associazioni o i movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi da uno dei delitti previsti nella presente sezione possono costituirsi come parte nel processo, con il consenso della persona offesa, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

L'intervento avviene nelle forme, nei termini, con le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ad eccezione della richiesta di risarcimento del danno.

Il consenso della persona offesa non è revocabile e può essere concesso ad una sola associazione o movimento ».

« ART. 609-duodecies. — (*Pubblicità del dibattimento e deposizione della persona offesa*). — Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati previsti dalla presente sezione si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa ».

ART. 13.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogati il capo I del titolo IX del libro II del codice penale e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 201

—

ART. 1.

La rubrica del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuali ».

ART. 2.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519 - (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del codice penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. - (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'articolo 519, la pena è da 6 a 14 anni.

Se ricorrono le circostanze di cui al capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 519-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-ter. - (*Violenza sessuale presunta*). — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 519 si applica anche a chi commette i fatti ivi previsti senza violenza o minaccia, nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 3 del capoverso dello stesso articolo ovvero quando la persona offesa è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 5.

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520. - (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, commette senza minaccia violenza o inganno, i fatti di cui al primo comma dello articolo 519 nei confronti di persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero nei confronti di persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento della autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 6.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona allo scopo di commettere atti sessuali*). — Chiunque priva taluno della libertà personale allo scopo di commettere gli atti previsti dal primo comma dell'articolo 519 e dell'articolo 519-ter, e questi sono commessi, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni; la pena è da 8 a 18 anni nel caso previsto dal primo comma dello articolo 519-bis.

Se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata.

Se il colpevole non consegue l'intento di commettere gli atti sessuali, le pene sono diminuite fino alla metà ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 523 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 523-bis. — (*Atti di molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia che ne offendono la libertà sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.

Se la persona offesa è minore degli anni 14, la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni ».

ART. 8.

La rubrica del capo II del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 9.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Offesa al pudore sessuale di minore*). — Chiunque commette atti

sessuali al fine di offendere il pudore sessuale di persona minore di anni 14, in presenza di questa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

ART. 10.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 541. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nel Capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-bis, 519-ter, 523 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal Capo I e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

Fuori dalla ipotesi di cui all'articolo 523-bis la querela proposta è irrevocabile.

Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 16 il diritto di querela spetta esclusivamente ad esso. Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 14, ma non gli anni 16 o è inabilitata, il diritto di querela spetta ad essa o a chi ne esercita la potestà o la tutela.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 543-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 543-ter. — (*Pubblicità del dibattimento*). — Nel dibattimento relativo ai delitti previsti dal Capo I il presidente o il pretore prima di disporre, ai sensi del capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, interpella la persona offesa e tiene conto della sua volontà nell'assumere la decisione suddetta ».

ART. 13.

Dopo l'articolo 543 è aggiunto il seguente:

« ART. 543-bis. — (*Deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale*). — La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato ».

ART. 14.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544 del codice penale sono abrogati.

N. 833

—

ART. 1.

Il capo I del titolo IX del libro II del codice penale è abrogato.

ART. 2.

È inserita la Sezione II-bis al capo III del titolo XII del libro II del codice penale: Dei delitti contro la libertà sessuale.

ART. 3.

(Atti sessuali contro o senza il consenso della parte offesa).

Chiunque compie su taluno o lo induca a compiere atti sessuali o lo costringe ad assistervi, contro o senza il suo consenso, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 4.

(Violenza di gruppo).

Se il reato di cui all'articolo precedente è commesso da due o più persone, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni.

ART. 5.

(Sequestro di persona).

Se il reato di cui al precedente articolo 3 è commesso privando taluno della libertà personale, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

ART. 6.

(Circostanze aggravanti).

La pena per il reato di cui ai precedenti articoli è aumentata se il reato è commesso:

1) avvalendosi della propria autorità o della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro;

2) se il reato è commesso ai danni di discendente, ascendente o affine in linea retta ovvero di un fratello o una sorella;

3) approfittando della incapacità della parte lesa di intendere e di volere al momento del fatto;

4) se il consenso è estorto con minaccia o inganno;

5) con premeditazione.

ART. 7.

L'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenni) è abrogato.

ART. 8.

L'articolo 540 del codice penale (rapporto di parentela) è abrogato.

ART. 9.

(Pene accessorie).

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *(Pene accessorie)*. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge importa:

1) la perdita della potestà di genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori nei confronti della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza (articolo 36 del codice penale) su almeno due quotidiani senza menzionare il nome della parte lesa ».

ART. 10.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Querela dell'offeso*. — I delitti previsti dagli articoli precedenti sono procedibili d'ufficio. Sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge dell'autore non separato ».

ART. 11.

L'articolo 543 del codice penale (diritto di querela) è abrogato.

ART. 12.

L'articolo 544 del codice penale (matrimonio riparatore) è abrogato.

ART. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 573 del codice penale sono abrogati

ART. 14.

Ai fini dell'accertamento dei delitti di cui agli articoli precedenti non sono ammesse domande sulla vita privata della persona offesa dal reato.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della parte lesa.

ART. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla sezione II-bis del Titolo XII del libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *Dell'azione civile*. — L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (articolo 185 del codice penale) può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale, dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria e dalle associazioni costituite da almeno due anni che rappresentano interessi collettivi offesi dal reato ».

N. 1057

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente.

« ART. 519. — (*Violenza sessuale*).

Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza carnale commessa da più persone*).

Se due o più persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 3

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*).

Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale che induce tali persone a compiere atti sessuali su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

La stessa pena si applica se i fatti di cui ai precedenti commi sono commessi da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 4.

Gli articoli 521 e 522 del codice penale sono abrogati.

ART. 5.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*).

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 6.

L'articolo 524 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 524. — (*Sequestro di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di commettere atti sessuali*).

La pena stabilita nel capoverso dell'articolo precedente si applica anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia, comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 526 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 526-bis. — (*Istigazione alla violenza sessuale*).

Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 8.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Corruzione di minorenni*).

Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 9.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*).

I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, ad eccezione di quello

previsto dall'articolo 526-bis, sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 519 qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

ART. 10.

Al primo capoverso dell'articolo 541 del codice penale, dopo le parole: « articolo 519 », sono aggiunte le parole: « 519-bis, ».

ART. 11.

La prima parte dell'articolo 564 del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 12.

La rubrica del titolo IX del libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuale ».

ART. 13.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II, del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 14.

All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale sono pubbliche.

Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento, o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».

N. 1437

ART. 1.

(Norma di abrogazione).

Gli articoli 519 (Della violenza carnale), 520 (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale), 521 (Atti di libidine violenta), 522 (Ratto a fine di matrimonio), 523 (Ratto a fine di libidine), 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 525 (Circostanze attenuanti), 526 (Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata), 540 (Rapporto di parentela), 544 (Causa speciale di estinzione del reato) del Codice penale sono abrogati.

ART. 2.

(Delitti contro la libertà sessuale).

Dopo l'articolo 613 del Codice penale sono inseriti gli articoli seguenti, costituenti la Sezione 3-bis del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del Codice penale, intitolata « Dei delitti contro la libertà sessuale »:

« Art. 613-bis (atti sessuali violenti) — Chiunque compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni ».

« Art. 613-ter (violenza sessuale di gruppo) — Chiunque, in concorso con altri, compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 del Codice penale ».

« Art. 613-quater (atti sessuali violenti su minori di anni quattordici) — Colui che compie i reati previsti dall'articolo 613-bis su persona minore di anni quattordici è punito con la reclusione da sette a dodici anni ».

« Art. 613-quinquies (circostanze aggravanti) — La pena da infliggere per i reati previsti dagli articoli precedenti è aumentata quando sono commessi:

1) con privazione della libertà personale;

2) con l'impiego di armi proprie o improprie, o inducendo ipnosi, ovvero con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;

3) su persona incapace di intendere o di volere;

4) su persona di età superiore ai quattordici anni e inferiore ai diciotto anni;

5) su un discendente o un ascendente, su un affine in linea retta, su una sorella o un fratello, su un affiliato o su persona sottoposta alla sua tutela o cura;

6) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio su persona che sia affidata alla sua custodia per ragioni di ufficio o su persona presso la quale sia fatta valere, anche fraudolentemente, la propria autorità;

7) avvalendosi della propria autorità o della propria posizione gerarchica;

8) su persona in stato di gravidanza;

9) abusando dei rapporti di coabitazione o di ospitalità ».

ART. 3.

(Pene accessorie).

L'articolo 541 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per i reati previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater com-

porta le seguenti pene accessorie: 1) la perdita della potestà; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura; 3) la perdita dei diritti successori e del diritto agli alimenti nei confronti della parte lesa ».

ART. 4.

(Perseguibilità d'ufficio).

L'articolo 542 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« I reati previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* sono perseguibili d'ufficio.

Se la violenza è compiuta dal coniuge convivente, contro il quale non sia in corso istanza di separazione, il reato è perseguibile a querela ».

ART. 5.

(Pubblicità del dibattimento).

All'articolo 423 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Il dibattimento per i delitti previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* del Codice penale si svolge a porte aperte,

salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze ».

ART. 6.

(Tutela del diritto alla riservatezza).

Nel corso del procedimento per i delitti previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* del Codice penale le domande e le indagini devono essere dirette ad accertare la mancanza di consenso della parte lesa, nel rispetto del suo diritto alla riservatezza.

ART. 7.

(Rito direttissimo).

Dopo l'articolo 502 del Codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« Art. 502-*bis* (Giudizio direttissimo per i delitti contro la libertà sessuale) — Il Procuratore della Repubblica procede con rito direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* del Codice penale, e non per i reati eventualmente concorrenti.

Il rito direttissimo si celebra entro e non oltre il sessantesimo giorno ».

N. 1457

ART. 1.

Dopo la Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale è inserita la seguente:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*bis*.

(*Violenza sessuale*).

Chiunque con violenza o minaccia commette su taluno o lo costringe o induce a commettere o a subire atti di natura sessuale è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*ter*.

(*Violenza sessuale aggravata*).

La pena per il reato previsto dall'articolo 609-*bis* è della reclusione da 5 a 12 anni:

1) se il fatto è commesso, in concorso, da 2 o più persone;

2) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 12;

3) se il fatto è commesso ai danni di un discendente, di un ascendente, di un fratello o di una sorella, di un parente collaterale entro il terzo grado, di un affine in linea retta, ovvero dal tutore o curatore in danno della persona soggetta a tutela o curatela, o dal convivente del genitore in danno del discendente di questi;

4) se il fatto è commesso approfittando della propria autorità educativa o di vigilanza, della propria superiorità gerarchica nel rapporto di lavoro, ovvero delle proprie funzioni di cura o di assistenza;

5) se il fatto è commesso ai danni di persona malata di mente, ovvero non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, preesistenti al reato ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*quater*.

(*Violenza sessuale presunta*).

È punito con la stessa pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, prescindendo dall'accertamento della violenza o della minaccia, compia atti di natura sessuale:

1) con persona la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

2) con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14;

3) con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 16 anni, qualora il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore, il fratello o la sorella maggiorenni;

4) con persona totalmente inferma di mente;

5) con persona custodita dal reo, quale arrestata o detenuta, ovvero al medesimo affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente;

6) se il reo è pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di autorità su chi ha in custodia la persona offesa ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*quinquies*.

(*Età della persona offesa*).

Quando i delitti preveduti in questa Sezione del Capo III, Titolo XII del Libro II del codice penale sono commessi in danno di un minore degli anni 12 o degli anni 14, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*sexties*.

(*Pene accessorie ed altri effetti penali*).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questa Sezione del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale importa:

1) la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante dei delitti medesimi;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-*sexties* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*septies*.

(*Sequestro di persona a fine di violenza sessuale*).

Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di costringerlo al com-

pimento degli atti previsti dal primo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale è punito con la reclusione da 6 a 15 anni.

La pena è aumentata se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale.

Se il reo non consegue l'intento di commettere atti sessuali la pena è diminuita della metà ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*octies*.

(*Equiparazione dei rapporti di parentela*).

Ai delitti previsti in questa Sezione si applicano le norme previste dall'articolo 540 ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*novies*.

(*Procedibilità*).

Se alcuno dei delitti previsti in questa Sezione del Capo III, Titolo XII, del Libro II del codice penale è commesso ai danni del coniuge, l'autore è punito a querela della persona offesa ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 609-*decies*.

(*Indagini e accertamenti*).

Nei delitti previsti in questa Sezione del Capo III, del Titolo XII, del Libro II del codice penale, oggetto specifico dello accertamento è la mancanza del consenso della parte lesa al rapporto sessuale.

Le indagini non possono riguardare la vita privata e sessuale della vittima, se

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non nei limiti strettamente necessari ai fini dell'accertamento della mancanza del consenso.

Gli interrogatori, le perizie e il dibattimento debbono comunque svolgersi nel rigoroso rispetto della dignità della persona e della sua sfera intima ».

ART. 11.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530.

(Corruzione di minorenni).

Chiunque compie atti di libidine in presenza di minore degli anni 14 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

ART. 12.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578.

(Infanticidio in stato di alterazione psichica).

La donna che, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto, cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, qualora tale stato psichico, pur non ricorren-

do le condizioni dell'articolo 89 del codice penale, ne riduca la capacità d'intendere e di volere, è punita ai sensi dell'articolo 575 del codice penale ma la pena è diminuita.

Non sono applicabili le aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 576 né le aggravanti di cui all'articolo 577 ».

ART. 13.

Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai delitti di cui alla Sezione II-bis del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale sono pubbliche, salvo che il presidente del tribunale disponga che l'intero dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse su richiesta della parte lesa o quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni tali da turbare la serenità del dibattimento medesimo ».

ART. 14.

Sono abrogati:

a) gli articoli del Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale;

b) gli articoli 544, 564, 587 e 592 del codice penale.

N. 1495

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 519. - (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero costringe o induce taluno a commettere tali atti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto su persona che:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

4) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica e fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

5) si trova in stato di arresto o detenzione quando il colpevole è pubblico ufficiale che ne ha la custodia per ragioni dell'ufficio o in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.

La pena è da cinque a quindici anni se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi, di sostanze narcotiche o stupefacenti, o se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 519-bis. - (*Violenza carnale commessa da più persone*). — Se due o più

persone compiono assieme atti di violenza sessuale sulla stessa persona o comunque partecipano alla esecuzione dei medesimi, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è da otto a venti anni nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 519 ».

ART. 3.

Gli articoli 521 e 522 del codice penale sono abrogati.

ART. 4.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 523. - (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La stessa pena si applica anche a chi senza violenza, minaccia o inganno, commette il fatto in danno di persona minore degli anni quattordici, o che non sia comunque, in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se indipendente dal fatto del colpevole.

La pena è aumentata se ricorrono le ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 519 o se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata ».

ART. 5.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 530. - (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito a querela di parte con la reclusione da sei mesi a tre anni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alla stessa pena soggiace chiunque sia autore di scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali tali da creare suggestioni riprovevoli o incitamento alla commissione di delitti contro la libertà sessuale.

La procedibilità è d'ufficio. Il diffusore o propagandista dell'attività di cui al precedente capoverso concorre nel reato ma la pena è diminuita.

Se trattasi di pubblico esercente può anche ordinarsi in sentenza, con clausola immediatamente esecutiva, la sospensione dell'attività commerciale da cinque giorni a tre mesi ».

ART. 6.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 542. - (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal capo primo sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge.

Si procede tuttavia di ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio, fatta eccezione per il delitto di cui agli articoli 519 e 523 qualora la persona offesa sia il coniuge ».

ART. 7.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per alcuno dei reati previsti in questo titolo importa la per-

dità della potestà di genitore o l'interdizione perpetua di qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-*bis*, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa (codice civile 536-552, 566-585) e la pubblicazione in due quotidiani della sentenza di condanna con la omissione del nome della parte offesa ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da due a sei anni ».

ART. 9.

La rubrica del titolo IX del libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà, l'onore e il pudore sessuale ».

ART. 10.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II, del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale e alla moralità pubblica e il buon costume ».

N. 1551

ART. 1.

La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 25 verranno inseriti nel titolo XII: « Dei delitti contro la persona ».

ART. 2.

(Costituzione di parte civile).

Dopo il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Per i reati previsti dal Libro II Titolo IX del codice penale, è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne ».

ART. 3.

(Processo a porte aperte).

All'articolo 423 del codice di procedura penale va aggiunto il seguente comma:

« Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al Libro II Titolo IX del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al Presidente del tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse ».

ART. 4.

(Giudizio direttissimo).

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale va aggiunto il seguente articolo:

« ART. 502-bis. — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale,

il Procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal Libro II Titolo IX del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 5.

(Indirizzo delle indagini).

Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal Libro II Titolo IX, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

ART. 6.

(Procedibilità d'ufficio).

L'articolo 542 del codice penale è abrogato.

ART. 7.

L'articolo 543 del codice penale è abrogato.

ART. 8.

(Violenza sessuale).

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

ART. 9.

(Violenza sessuale compiuta da due o più persone).

Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 519-bis. — Se il reato di cui all'articolo 519 del codice penale è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 10.

L'articolo 520 del codice penale è abrogato.

ART. 11.

L'articolo 521 del codice penale è abrogato.

ART. 12.

L'articolo 522 del codice penale è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 523 del codice penale è abrogato.

ART. 14.

All'articolo 605 del codice penale è aggiunto il seguente numero 3:

« 3) per commettere gli abusi di cui all'articolo 519 del codice penale ».

ART. 15.

L'articolo 524 del codice penale è abrogato.

ART. 16.

L'articolo 525 del codice penale è abrogato.

ART. 17.

L'articolo 526 del codice penale è abrogato.

ART. 18.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

ART. 19.

L'articolo 578 del codice penale è abrogato.

ART. 20.

L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

ART. 21.

L'articolo 592 del codice penale è abrogato.

ART. 22.

Il capo II del Titolo XI del Libro II del codice penale è abrogato.

ART. 23.

L'articolo 571 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque usa mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di

educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584 del codice penale.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 del codice penale si procede d'ufficio ».

ART. 24.

L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 585, 577 del codice penale si procede d'ufficio ».

ART. 25.

L'articolo 530 del codice penale è abrogato.

N. 1631

ART. 1.

La rubrica del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e la dignità della persona ».

ART. 2.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su sé stesso o su altri, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona, la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del codice penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima;

7) se il fatto è commesso su persona in stato di gravidanza;

8) se il fatto è commesso, abusando dei rapporti di coabitazione o di ospitalità ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza sessuale commessa da più persone*). — Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'articolo 519 la pena è da 5 a 12 anni.

Se ricorrono le circostanze, di cui al capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata ».

ART. 4.

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520 — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, induce a compiere o compie atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento della autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 5.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523 — (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*). — Chiunque, con violenza, minaccia o ingan-

no, sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni. La pena è aumentata se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'articolo 519.

Se il colpevole non consegue l'intento, la pena è diminuita fino alla metà ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 523 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 523-bis. — (*Atti di molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia, che ne offendono la libertà sessuale, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 1 anno.

Se la persona offesa è minore degli anni 14, la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 526 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 526-bis. — (*Istigazione alla violenza sessuale*). — Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o difonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali, che siano idonee a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione ».

ART. 8.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 9.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni 14 è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

ART. 10.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 541. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nel capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-bis, 523, 537, nonché dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal capo I e dall'articolo 530 sono procedibili d'ufficio.

Sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge non separato dell'autore ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 543 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 543-bis. — (*Deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale*). — La polizia giudiziaria, nel rac-

cogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato. La stessa norma si applica all'interrogatorio dei testimoni ».

ART. 13.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544, 578, 587, 592 del codice penale sono abrogati.

ART. 14.

All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale sono pubbliche.

Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».